

SCADENZA: 17 dicembre 2022

n.182345/22

Udine, 18.11.2022

**Avviso per la concessione di contributi straordinari
a rimborso delle spese da COVID-19. LR 13/2022 art.8 co.57-61**

Art. 1 - Finalità e riferimenti normativi

1. Il presente avviso disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario finalizzato al rimborso di spese connesse all'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2.
2. Il contributo viene erogato in attuazione dell'articolo 8, commi 57-61 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Con deliberazione della Giunta regionale n.1490 del 14.10.2022 sono state approvate le "Indicazioni operative per l'erogazione del contributo di cui all'art. 8, commi 57-61 della legge regionale n. 13/2022" che definiscono le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Sono interessati alla presente procedura i soggetti titolari di strutture/sperimentazioni site nel territorio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito ASUFC), di seguito specificati:
 - a. enti gestori di strutture residenziali per anziani autorizzate all'esercizio ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani);
 - b. soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2019, n. 1625 (Linee guida per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo. Aggiornamento delle sperimentazioni di cui alla DGR 2089/2017 in materia di abitare possibile e domiciliarità innovativa);

Art. 3 - Spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le spese riconducibili all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della Salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi

medicali idonei a prevenire il rischio di contagio. Nello specifico, saranno riconosciute esclusivamente le spese relative a:

- a. dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3);
 - b. occhiali, visiere e ogni altro dispositivo per la protezione degli occhi;
 - c. grembiuli, tute, camici, calzari, cuffie e ogni altro dispositivo monouso per la protezione del corpo;
 - d. guanti monouso per la protezione delle mani;
 - e. termometri, termoscanner e ogni altro dispositivo per la misurazione della temperatura corporea;
 - f. gel, prodotti disinfettanti e sistemi per l'igiene delle mani;
 - g. saturimetri e ogni altro tipo di apparecchio per il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue;
 - h. test antigenici rapidi COVID-19 (solo spese per acquisto, non per l'effettuazione del tampone).
2. Sono altresì ammesse a contributo le spese per il personale appositamente dedicato alla gestione degli accessi in struttura di familiari e visitatori, al fine di garantire visite in sicurezza e prevenire il rischio di contagio, in conformità alle indicazioni fornite a livello nazionale e regionale. Le spese rendicontate devono essere comprovate da idonea documentazione attestante l'effettivo impiego del personale nelle attività ammesse a contributo.
 3. Le spese di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere state sostenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Inoltre, come previsto dall'art. 8, comma 59 della LR 13/2022, per i soggetti di cui all'art.2, lettera c) del presente documento sono ammesse anche le spese sostenute nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. A tal fine, in entrambi i casi, rileva la data di emissione dei documenti giustificativi delle spese oggetto di richiesta di rimborso.
 4. I documenti giustificativi di spesa di cui al precedente comma devono essere stati quietanzati entro la data di presentazione della domanda di contributo.
 5. I contributi coprono spese di parte corrente e di parte capitale contabilizzate al costo d'acquisto al primo anno. Le spese per investimenti o comunque ammortizzabili oltre l'anno e iscritte a libro inventari sono rimborsabili per il solo valore del primo anno di ammortamento.
 6. L'IVA è ammessa a contributo solo se rappresenta un costo per il soggetto che ha sostenuto la spesa.
 7. Sono altresì ammesse a contributo le spese di cui al precedente comma 1 sostenute da soggetti terzi cui il soggetto titolare dell'autorizzazione abbia affidato, in tutto o in parte, la gestione operativa delle proprie strutture/sperimentazioni. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione allega all'istanza la documentazione comprovante la sussistenza del rapporto giuridico con il soggetto terzo che ha sostenuto le spese rendicontate.
 8. Nel caso di acquisti effettuati per diverse strutture/sperimentazioni mediante centrale unica, l'ente che presenta l'istanza può indicare un riparto forfettario dei costi, calcolato sulla base del numero di posti letto complessivamente autorizzati.
 9. Non sono ammessi a contributo costi per i quali i soggetti richiedenti abbiano ottenuto rimborsi nell'ambito di altro procedimento di contributo/rimborso/rapporto convenzionale/agevolazione fiscale/finanziamento di qualsiasi natura.

Art. 4 - Finanziamento concedibile

1. I contributi di cui all'art. 1 del presente documento sono riconosciuti nel limite di budget assegnato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale con Decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità n° 18669/GRFVG del 24/10/2022.
2. Gli importi massimi concedibili a favore di ciascun soggetto richiedente, per spese ammissibili come

definite all'art. 3, sono pari a euro 300,00 a posto letto autorizzato per le istanze di contributo presentate da soggetti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2, lettere a) e b);

3. Le eventuali risorse residue, all'esito della valutazione delle istanze di contributo e dell'assegnazione dei rimborsi entro i massimali di cui al comma 2, sono proporzionalmente ripartite a favore dei soggetti che hanno richiesto un rimborso per spese ammissibili oltre i massimali suddetti e comunque nel limite del budget assegnato all'ASUFC.
4. Nel caso in cui il budget assegnato all'ASUFC non fosse sufficiente a coprire l'importo massimo teorico rimborsabile, calcolato sulla base dei criteri di cui al comma 2, si procederà alla ripartizione del contributo in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

Art. 5 - Presentazione della domanda e relativa documentazione

1. Ai fini della concessione del contributo la domanda, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, è presentata all'ASUFC.
2. Gli enti gestori di strutture/sperimentazioni ubicati sui territori di competenza di più Aziende sanitarie presentano domanda di contributo ad ASUFC solo per le strutture/sperimentazioni presenti sul territorio aziendale.
3. La domanda, redatta secondo lo schema allegato, deve essere presentata entro la data di scadenza riportata sul frontespizio del presente avviso obbligatoriamente mediante invio tramite PEC al seguente indirizzo: **asufc@certsanita.fvg.it**
4. La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente secondo una delle seguenti modalità:
 - a) con firma digitale;
 - b) con firma autografa unitamente ad un valido documento di identità dello stesso firmatario.
5. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa che compromettano la ricezione della domanda.
6. Costituiscono parte integrante della domanda i seguenti allegati:
 - a) la copia del documento d'identità in corso di validità, al momento di presentazione della domanda, del legale rappresentante che sottoscrive con firma autografa la domanda;
 - b) il modulo "autocertificazione soggetti terzi", redatto secondo lo schema allegato, da compilare nel caso in cui il contributo richiesto includa spese sostenute da soggetti terzi ai quali è stata affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa della sperimentazione;
 - c) un rendiconto in formato Excel che evidenzi i costi sostenuti, redatto secondo lo schema allegato, e contenente obbligatoriamente i seguenti dati:
 - numero giustificativo;
 - data giustificativo;
 - tipo di giustificativo (fattura, ricevuta, scontrino fiscale, ecc.);
 - fornitore;
 - causale dettagliata che consenta di collegare in modo chiaro, univoco e consequenziale la spesa alla prestazione;
 - importo (con evidenza separata di imponibile e IVA);
 - modalità di quietanza (bonifico, contante, ecc.);
 - data di quietanza;
 - d) la copia dei documenti giustificativi di ciascuna delle spese indicate nel rendiconto, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento alla data dell'invio della domanda, salvo quanto previsto dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000 n.7;
7. Con la presentazione della domanda il soggetto richiedente accetta integralmente le condizioni contenute nel presente avviso.

Art. 6 - Procedimento e istruttoria delle domande

1. L'ASUFC procede all'istruttoria delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese;
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, all'ASUFC ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione;
3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non pervengano entro il termine stabilito, la domanda è archiviata d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente;
4. L'ASUFC procede in qualsiasi momento ad effettuare controlli a campione in relazione ai contributi concessi ai sensi dell'art. 44 LR 7/2000.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo

1. A seguito del ricevimento della domanda e dell'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità, l'ASUFC adotta l'atto di concessione e procede all'erogazione del contributo per l'importo complessivamente assegnato a ciascun beneficiario, nei limiti e secondo le modalità del presente avviso.

Art. 8 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente avviso, si applicano le disposizioni della LR 7/2000 e della DGR n. 1490/2022.

Art. 9 - Note informative

Con la pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale di l'ASUFC si dà avvio al procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della LR 7/2000.

In applicazione dell'articolo 14 della LR 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: SOC Gestione Amministrativa Integrazione Sociosanitaria e Territoriale;
- Responsabile del procedimento: Massimo Di Giusto
- Istruttore del procedimento: Massimiliano Fontanive

Per informazioni:

- tel. 0432.806086;
- mail: massimiliano.fontanive@asufc.sanita.fvg.it

Allegati:

- A) Schema di domanda
- B) Modulo "autocertificazione soggetti terzi"
- C) Schema rendiconto in formato Excel dei costi sostenuti
- D) Informativa sul trattamento dei dati personali